Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 18 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 17 aprile 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Giuseppe Maria Bordoni fu Nicola.

(1071)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. 2569.

Applicazione in Libia di nuove disposizioni introdotte nel testo unico delle leggi sanitarie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, che approva l'Ordinamento sanitario per le Colonie;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, sull'ordinamento organico per la Libia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro per le colonie è autorizzato ad emanare provvedimenti che diano applicazione, nella Colonia Libica, alle nuove disposizioni introdotte nel testo unico delle leggi sanitarie e adeguino i servizi di vigilanza ed assistenza sanitaria all'ordinamento amministrativo, anche in deroga delle disposizioni approvate col R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, per l'ordinamento sanitario nelle Colonie.

Art. 2. — Il Ministro per le colonie è autorizzato a provvedere per un assetto degli ospedali coloniali in Libia che assicuri ad essi adeguate basi di funzionamento e conferisca loro autonomia di gestione amministrativa come Enti morali, sotto la vigilanza dei Governi coloniali.

Art. 3. — I provvedimenti di cui sopra, saranno adottati, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale e della Direzione generale della sanità pubblica, entro un anno dalla promulgazione del presente decreto.

Essi non dovranno in nessun caso comportare aumento di spesa in confronto a quella iscritta nel bilancio coloniale per l'assistenza ospedaliera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 82. — MANCINI.

LEGGE 19 marzo 1936-XIV, n. 626.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 19 marzo 1936-XIV, n. 627.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni e da altri enti pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni e da altri enti pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 628.

Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio istituto italiano per la storia antica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è assegnato, a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica, l'annuo contributo di 50.000 lire per il funzionamento dell'Istituto stesso e dell'annessa Scuola di storia antica, da iscriversi su apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione per la spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, con suo decreto, nello stato di previsione predetto, le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 629.

Norme sulle promozioni nel personale dei cantonieri delle strade statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Scaduti i due anni di prova l'allievo cantoniere che sia riconosciuto idoneo è nominato cantoniere.

Se più allievi cantonieri idonei dipendenti da uno stesso compartimento abbiano la stessa anzianità di nomina, il capo compartimento propone una graduatoria di merito fra essi.

La graduatoria definitiva viene effettuata in base al criterio del merito fra tutti gli allievi cantonieri dei vari Compartimenti aventi uguale anzianità di nomina con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, e determina l'anzianità nel grado di cantoniere.

L'allievo cantoniere che allo scadere dei due anni di prova non sia riconosciuto idoneo può, a giudizio discrezionale del Ministro presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, essere licenziato o ammesso ad un successivo periodo di prova della durata di un anno, scaduto il quale, se tuttora riconosciuto non idoneo, è licenziato senz'altro.

Agli effetti del presente articolo i posti di allievo cantoniere e di cantoniere di cui alla tabella allegata alla legge 22 dicembre 1932,

n. 1754, sono da considerare nella loro somma complessiva senza distinzione fra le due categorie.

Art. 2. — Le promozioni dal grado di cantoniere a quello di cantoniere scelto sono conferite:

a) per merito comparativo;

b) per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni per merito comparativo possono essere conferite a quegli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nel grado di cantoniere, che negli ultimi quattro anni abbiano conseguito la qualifica di ottimo o di distinto e negli ultimi due anni quella di ottimo, e che a giudizio insindacabile della Amministrazione si siano particolarmente distinti per intelligenza, competenza tecnica, zelo, operosità e disciplina nel disimpegno delle loro mansioni.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito possono essere conferite a quegli agenti che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado di cantoniere, e che nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito nei primi due anni una qualifica non inferiore a buono e negli ultimi due anni una qualifica non inferiore a distinto.

Agli effetti dell'applicazione dei due commi precedenti valgono anche le qualifiche ottenute nel grado di allievo cantoniere.

Le promozioni al grado di cantoniere scelto sono conferite fino ad un terzo del numero dei posti vacanti per merito comparativo, e per i rimanenti due terzi per anzianità congiunta al merito.

Qualora il terzo dei posti riservato alle promozioni per merito comparativo non fosse interamente coperto, i posti rimasti disponibili sono coperti con promozioni per anzianità congiunta al merito.

Art. 3. — Le promozioni a capo cantoniere sono conferite per merito comparativo ai cantonieri scelti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in tale grado, abbiano conseguito negli ultimi quattro anni la qualifica di ottimo, abbiano dato particolare prova di capacità nel redigere rapporti su fatti inerenti al servizio, nel sorvegliare i lavori e nell'eseguire rilievi e misurazioni, e si siano particolarmente distinti per zelo, operosità e disciplina.

Art. 4. — Sono fatte salve per le promozioni a cantoniere scelto ed a capo cantoniere, tutte le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 5. — Al principio di ogni anno solare, i capi compartimento della viabilità sottopongono alla direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada tre elenchi:

1° dei cantonieri che essi giudicano promovibili a cantoniere scelto per merito comparativo;

2° dei cantonieri che giudicano promovibili a cantoniere scelto per anzianità congiunta al merito;

3° dei cantonieri scelti che giudicano promovibili a capo cantoniere.

Tali elenchi devono comprendere tutti coloro che, per essere forniti dei titoli di cui alle presenti norme, sono giudicati meritevoli della promozione indipendentemente dal numero dei posti disponibili.

L'elenco dei proposti per la promozione a cantoniere scelto per anzianità congiunta al merito deve essere compilato secondo l'ordine di anzianità degli agenti proposti.

Gli elenchi dei proposti per la promozione a cantoniere scelto per merito comparativo ed a capo cantoniere devono essere compilati secondo l'ordine di merito.

Art. 6. — Le promozioni a cantoniere scelto ed a capo cantoniere sono effettuate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, al principio di ogni semestre per coprire in tutto o in parte i posti resisi vacanti nel semestre precedente, ed hanno in ogni caso decorrenza non anteriore alla data del relativo decreto.

Gli agenti promossi cantonieri scelti per merito comparativo precedono nell'anzianità quelli che con la stessa decorrenza semestrale sono stati promossi per anzianità congiunta al merito.

Gli agenti promossi cantonieri scelti per anzianità congiunta al merito conservano le reciproche posizioni di anzianità.

Gli agenti promossi cantonieri scelti per merito comparativo oppure capi cantonieri acquistano l'anzianità corrispondente al loro posto nella graduatoria di merito fra tutti coloro che sono stati promossi con la stessa decorrenza semestrale.

Art. 7. — Qualora in conseguenza delle nomine di allievi cantonieri a cantonieri a norma del precedente art. 1 avesse a verificarsi una eccedenza numerica nel grado di cantoniere rispetto alla tabella annessa alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimarrà scoperto un ugual numero di posti di allievo cantoniere.

Qualora non fosse possibile coprire per promozioni tutti i posti di organico di capo cantoniere, cantoniere scelto e cantoniere, potranno essere nominati altri allievi cantonieri in eccedenza al numero stabilito nella citata tabella sino alla concorrenza del numero dei posti di grado superiore rimasti vacanti.

Art. 8. — Per tutto quanto non sia regolato dalle norme della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, e della presente legge, sono applicabili al personale dei cantonieri delle strade statali le norme in vigore relative agli incaricati stabili dei pubblici servizi.

Art. 9. — Nella prima applicazione delle presenti norme, ed in ogni caso non più tardi del 30 giugno 1936, potrà, in deroga alle norme stabilite dall'art. 3, procedersi alla promozione a capo cantoniere di quei cantonieri scelti che ne siano meritevoli e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio in detto grado.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, è data facoltà al Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di nominare entro il 31 dicembre 1936 allievi cantonieri quegli aspiranti che ne avessero fatta domanda non più tardi del 30 giugno 1934 e che a quella epoca avessero già prestato lodevole ininterrotto servizio alle dirette dipendenze dell'Azienda autonoma statale della strada per non meno di due anni e non avessero superato l'età di 45 anni.

Art. 10. — Il contributo dell'Azienda autonoma statale della strada al Fondo Massa vestiario per ogni esercizio finanziario viene elevato a L. 200.000 per l'esercizio 1935-36 ed a L. 300.000 per ciascuno degli esercizi successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 630.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 631.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, col quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore di Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 632.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in	L.	97.891.042,43
delle quali furono riscosse	»	97.296.661,81
e rimasero da riscuotere	L.	594.380,62
Art. 2. — Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	97.891.042,43
delle quali furono pagate	»	74.803.775,32
e rimasero da pagare	L.	23.087.267,11
Art. 3. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in	L.	411.577,33
delle quali furono riscosse	»	401.472,95
e rimasero da riscuotere	L.	10.104,38
Art. 4. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in	L.	21.932.436,48
delle quali furono pagate	»	20.761.202,48
e rimasero da pagare	L.	1.171.234 —

Art. 5. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 1)	L.	594.380,62
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) . . .	»	10.104,38
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1934	L.	604.485 —

Art. 6. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 2)	L.	23.087.267,11
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	1.171.234 —
Residui passivi al 30 giugno 1934	L.	24.258.501,11

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936-XIV, n. 633.

Modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Visto il R. decreto 25 giugno 1925, che fissa le norme per l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale, modificato dal R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2367 e dal R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1698;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 5 del R. decreto 25 giugno 1925 è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro può disporre che le prove scritte per i concorrenti residenti nelle Colonie italiane abbiano luogo presso i Governi delle stesse; in tal caso si seguono le norme degli articoli 34 e 35 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. La diramazione dei temi può esser fatta all'occorrenza per telegrafo ».

Art. 2. — È sospesa fino al 31 dicembre 1938 l'applicazione dell'art. 7 del R. decreto 25 giugno 1925, modificato dal R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2367 e dal R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667.

Durante la sospensione stabilita dal comma precedente, i vincitori dei concorsi per la carriera direttiva coloniale, nominati volontari coloniali, presteranno servizio di prova e di tirocinio per sei mesi presso gli uffici del Ministero o presso gli uffici dei Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione per l'ammissione in carriera sarà pronunziato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; questo potrà essere prolungato di sei mesi per i volontari giudicati non idonei.

Art. 3. — I volontari destinati a prestare servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici dei Governi coloniali hanno diritto, in aggiunta all'assegno mensile stabilito dall'art. 8 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, ad una indennità coloniale calcolata con le norme vigenti sulla base dello stipendio iniziale del grado di vice segretario.

Art. 4. — Le disposizioni del precedente art. 2 si applicano anche ai volontari coloniali già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali non abbiano potuto frequentare i corsi di studio previsti dall'art. 7 del R. decreto 25 giugno 1925, in conseguenza di richiamo o trattenimento alle armi per mobilitazione.

I corsi di studio in svolgimento all'atto della entrata in vigore del presente decreto possono essere sospesi con decreto del Ministro per le colonie: in tal caso i volontari coloniali che li frequentano dovranno ultimare il periodo di prova e di tirocinio di sei mesi presso gli uffici del Ministero o presso quelli dei Governi coloniali, ed il giudizio sulla loro ammissione in carriera sarà pronunziato in base ai risultati di tale servizio.

Art. 5. — Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 634.

Modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, approvato col Nostro decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577 ed il Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato col Nostro decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054 e le successive modificazioni;

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare in modo uniforme per tutte le scuole elementari e medie di ogni ordine e grado la facoltà di stabilire le materie d'insegnamento, le esercitazioni pratiche, i programmi e gli orari;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le materie d'insegnamento, le esercitazioni pratiche, i programmi e gli orari per tutte le scuole elementari e medie d'ogni ordine e grado sono stabiliti con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, in quanto non determinino maggiori spese, e, altrimenti, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1936-XIV, n. 635.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 874, che detta disposizioni per la destinazione dell'alcool a carburante e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli spiriti e di dare un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La imposta interna di fabbricazione degli spiriti e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di L. 1850 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale. Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la sovrimposta di confine per l'alcool metilico e ogni altro alcool diverso dall'etilico, al quale, agli effetti del presente decreto, essi sono in tutto equiparati.

Art. 2. — Per l'applicazione della imposta di fabbricazione, gli spiriti sono divisi in due categorie. La prima comprende quelli ottenuti dalla distillazione di qualsiasi materia prima diversa dal vino, dalle vinacce, dai cascami della vinificazione e dalle frutta. Gli spiriti ottenuti dalla distillazione di dette materie sono considerati di seconda categoria. Tutti gli alcooli diversi da quello etilico, nonchè gli alcooli ottenuti sinteticamente, sono considerati, agli effetti del presente decreto, di prima categoria.

Art. 3. — Gli spiriti di prima categoria ai sensi del precedente art. 2, devono essere disidratati e non potranno essere estratti dalle fabbriche se non per destinazione esclusiva a carburante. Possono essere esonerati dall'obbligo della disidratazione, gli spiriti di prima categoria che possono trovare impiego anche idrati o direttamente o nella composizione di carburanti speciali, autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Gli alcooli diversi dall'etilico possono essere estratti anche per impieghi di industrie speciali, osservate le norme stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli spiriti di seconda categoria saranno estratti dalle fabbriche per uso potabile e per tutti gli altri consumi soggetti ad imposta, nonchè, previa denaturazione, per essere adoperati a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di detersione e per la fabbricazione di vernici, nonchè per i processi di fabbricazione in determinate industrie stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 4. — Lo spirito non denaturato, di seconda categoria, deve estrarsi dalle fabbriche rettificato a non meno di 95 gradi di ricchezza alcoolica.

Il cognac e l'acquavite, estratti dalle fabbriche e dai magazzini vincolati, debbono avere una gradazione alcoolica compresa fra i 40 ed i 65 gradi.

Nessuna limitazione di ricchezza alcoolica è richiesta per gli spiriti, le acquaviti ed i cognac che siano inviati, con bolletta a cauzione, agli opifici di rettificazione per esservi rettificati, nonchè per gli oli amilici, per i quali, in base alle norme stabilite dal Ministro per le finanze, non sia prescritta la denaturazione.

Art. 5. — Agli spiriti, classificati di seconda categoria ai sensi dell'art. 2, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 50 per ogni ettanidro accertato agli effetti dell'imposta. Lo stesso abbuono d'imposta è concesso allo spirito corrispondente alla maggiore ricchezza alcoolica oltre i 15 gradi, raggiunta nella concentrazione dei vini e dei liquidi alcoolici.

Art. 6. — Gli abbuoni di rettificazione, già accordati agli spiriti provenienti da materie vinose, sono soppressi.

Art. 7. — Per gli spiriti ed i loro residui, provenienti da materie vinose, che siano, a norma delle vigenti disposizioni, sottoposti a denaturazione, è concesso un premio nella misura di L. 100 per ettanidro se ottenuti dal vino, e di L. 40 se ottenuti dalle vinacce, da corrispondersi nei modi stabiliti dal Ministro per le finanze.

Sono esclusi da tali agevolezze gli spiriti ammessi dal testo unico 8 luglio 1924 alla denaturazione con gradazione inferiore a 90.

Art. 8. — I prezzi ai quali i fabbricanti debbono cedere l'alcool assoluto di prima categoria, destinato a carburante, sono fissati nella misura seguente fino a nuova disposizione:

1) alcool da zucchero . . . . . . L. 290 per ettanidro
2) alcool da bietole . . . . » 215 » »
3) alcool da ogni altra materia amidacea o zuccherina . . . . » » 155 » »

Art. 9. — In aggiunta ai prezzi fissati nel precedente art. 8, per gli alcooli di cui ai nn. 2 e 3 è dovuto per ogni ettanidro un diritto erariale nella misura di L. 75 per l'alcool da bietole e nella misura di L. 135 per l'alcool da ogni altra materia amidacea o zuccherina.

Detto diritto sarà versato dai distillatori, con facoltà di rivalsa, nei modi stabiliti dal testo unico 8 luglio 1924, per il pagamento dell'imposta sugli spiriti.

Art. 10. — I prezzi di vendita, stabiliti dall'art. 8 del presente decreto, possono essere riveduti e modificati dal Ministro per le finanze entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Con decreto dello stesso Ministro, possono essere stabiliti i prezzi massimi di vendita dello spirito denaturato e destinato agli usi di riscaldamento, di illuminazione, di forza motrice, di detersione e di fabbricazione delle vernici, nonchè ad ogni altro uso industriale.

Art. 11. — Il Ministero delle finanze ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali di giacenza dovuti alla sosta obbligatoria dello spirito nelle fabbriche per il vincolo della destinazione a carburante.

Lo stesso Ministero ha pure facoltà di accordare la sostituzione, per la destinazione a carburante, di spirito di seconda categoria disidratato ad uguali quantitativi di prima categoria. In questo caso, a tutti gli effetti del presente decreto, lo spirito disidratato di seconda categoria sarà considerato di prima categoria e viceversa quello di prima sarà considerato di seconda categoria.

Quando le condizioni del mercato lo richiedano il Ministro per le finanze ha facoltà di liberare dal vincolo della destinazione a carburante determinati quantitativi di spirito di prima categoria stabilendo i prezzi e le modalità di tale operazione.

Art. 12. — La mancata consegna dello spirito per la destinazione prevista nell'art. 3 ed ogni azione diretta ad evitare o modificare l'impiego dello spirito, in difformità a quanto è o sarà stabilito a norma del presente decreto, sono punite con la multa da una a tre volte l'imposta di fabbricazione sullo spirito oggetto dell'infrazione.

Ogni azione diretta a rigenerare lo spirito denaturato per carburante o ad impiegarlo in usi soggetti a tributo, è punita con le pene stabilite dal testo unico 8 luglio 1924, per le analoghe frodi all'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

La sottrazione dello spirito al pagamento dei diritti erariali, di cui al precedente art. 9, è punita con la multa dal doppio al decuplo dell'importo dei diritti dovuti.

In tutti i casi, i prodotti in contravvenzione saranno confiscati a norma delle disposizioni della vigente legge doganale.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze ha facoltà di emanare tutte le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. In quanto applicabili, saranno osservate le norme del decreto Ministeriale 9 dicembre 1931 e le altre successive emanate per l'attuazione della legge 18 giugno 1931, n. 874, la quale resta sempre in vigore per la parte non abrogata dal presente decreto.

Per l'applicazione della nuova aliquota d'imposta di fabbricazione sugli spiriti e per quanto non è previsto nel presente decreto in ordine all'applicazione stessa, restano ferme le norme del testo unico 8 luglio 1924, e del relativo regolamento con le successive disposizioni modificatrici e complementari.

Art. 14 (*transitorio*). — Nella prima applicazione del presente decreto si osserveranno le seguenti norme:

1) Gli spiriti di prima categoria che alla data di applicazione del presente decreto si trovano in depositi vincolati alla finanza, fuori dei magazzini di fabbrica, possono essere estratti per il consumo, con pagamento d'imposta nella misura di L. 1850 per ettanidro;

2) Gli spiriti di prima categoria prodotti in fabbriche non provviste di apparecchio di disidratazione, dovranno, con vincolo di bolla a cauzione, fare passaggio a fabbriche provviste di tale apparecchio per essere disidratati, ferma la possibilità dell'impiego diretto come idrato o della sostituzione, ai sensi dei precedenti articoli 3 e 11;

3) Gli spiriti di seconda categoria che alla data di applicazione del presente decreto si trovano in depositi vincolati alla finanza, anche fuori dei magazzini di fabbrica, devono, alla loro estrazione per il consumo, assolvere l'imposta nella misura unica di L. 1800 per ettanidro;

4) Gli spiriti rettificati di seconda categoria, prodotti prima della data di applicazione del presente decreto e tuttora esistenti in depositi vincolati alla finanza, possono essere estratti per uso potabile, a gradazione non inferiore a 90°.

Art. 15. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 marzo 1936-XIV, n. **636**.
Nuovo statuto della Società italiana degli autori ed editori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che costituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, contenente norme per il trasferimento al Ministero per la stampa e la propaganda delle attribuzioni in materia di diritto di autore;

Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1891, n. 53 (P.S.), col quale la Società italiana autori fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 6 maggio 1932-X, n. 685;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 settembre 1933-XII, con il quale furono conferiti, per la durata di mesi sei, al presidente della Società italiana autori ed editori, on. avv. Dino Alfieri, i poteri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e delle Commissioni di sezione della Società stessa, allo scopo di promuovere ed attuare opportune riforme dell'ordinamento e dei servizi dell'Ente;

Visti i successivi decreti del Capo del Governo, con i quali i predetti poteri furono prorogati al 30 aprile 1936-XIV;

Visto il nuovo testo di statuto, presentato per l'approvazione, dal commissario straordinario della Società;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato lo statuto della Società italiana degli autori ed editori, nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con R. decreto 6 maggio 1932-X, n. 685.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 114. — MANCINI.

Statuto della Società italiana autori ed editori.

TITOLO I.

Art. 1. — La Società italiana autori ed editori ha sede in Roma.

Art. 2. — Oggetto della Società è la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno.

La Società ha, in particolare, la funzione:

a) di concedere i permessi per l'utilizzazione delle opere affidate alla sua tutela da parte dei propri iscritti e di determinare, esigerne e ripartirne i proventi;

b) di emettere pareri nella materia della protezione giuridica ed economica delle opere dell'ingegno, ove ne sia richiesta dai singoli Ministeri, dal P. N. F. e dipendenti organizzazioni, dagli Enti confederali e corporativi e da quelli comunque posti sotto il controllo dello Stato;

c) di provvedere allo studio delle questioni giuridiche ed economiche nella materia suddetta.

La Società può assumere, per conto dello Stato e di Enti pubblici e privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti.

Essa può attuare forme di previdenza a favore degli iscritti. Può infine svolgere attività idonee a fornire il patrimonio letterario e artistico della Nazione.

Art. 3. — La Società può assumere la rappresentanza di Enti e di singoli, italiani e stranieri, per l'esercizio e la tutela dei diritti di autore ad essi spettanti, anche senza che tale rapporto importi la iscrizione alla Società a sensi dell'art. 5.

Può del pari delegare la propria rappresentanza generale e particolare ad Enti o singoli, italiani o stranieri, per l'esercizio all'estero dei diritti la cui tutela è ad essa affidata.

TITOLO II. — *Degli iscritti.*

Art. 4. — Possono essere iscritti alla Società, secondo le norme del regolamento, i cittadini e gli Enti italiani che siano autori, editori, produttori cinematografici, editori di dischi grammofonici o in genere creatori o realizzatori di opere dell'ingegno e che, nel contempo, siano titolari di diritti di autore.

Possono anche essere iscritti i cittadini italiani che abbiano particolare competenza nella materia del diritto di autore.

La qualità di iscritto è incompatibile con quella di impiegato o agente della Società.

Art. 5. — L'iscrizione importa l'applicazione e l'impegno all'osservanza delle norme di statuto e di regolamento vigenti e di quelle successive alla iscrizione, e l'obbligo del pagamento dei contributi sociali, regolarmente deliberati.

Dal momento della iscrizione la tutela dei diritti di autore dell'iscritto è esercitata dalla Società in Italia, Colonie e Possedimenti italiani, e in quei Paesi stranieri nei quali la Società è rappresentata a norma del comma 2° dell'art. 3.

L'iscrizione è impegnativa per dieci anni e si rinnova tacitamente per un uguale periodo ove l'iscritto non denunci il mandato sei mesi avanti la scadenza del decennio, e così successivamente.

L'iscritto che denunci il mandato rimane impegnato pel periodo di tempo residuo occorrente a raggiungere il decennio e comunque per tutto il tempo di durata dei contratti stipulati dalla Società nell'interesse dell'iscritto anteriormente alla denuncia del mandato.

La Società può denunciare il mandato in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi. La denuncia deve essere motivata ed adottata con le forme prescritte per le sanzioni disciplinari, anche se la denuncia sia deliberata per motivi disciplinari.

TITOLO III. — *Ordinamento interno.*

Art. 6. — La Società svolge la sua attività a mezzo degli uffici della Direzione generale e a mezzo di agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 7. — Le opere, la cui tutela è affidata alla Società, sono assegnate alle Sezioni appresso indicate, come segue:

alla *Sezione drammatica operette e riviste*: le opere drammatiche, le operette, le riviste, le composizioni drammatiche scritte appositamente per la radio;

alla *Sezione lirica*: le opere liriche, gli oratori;

alla *Sezione musica*: i pezzi staccati di opere liriche e di operette e riviste, le composizioni musicali di ogni genere, con o senza parole;

alla *Sezione libro*: le opere letterarie, scientifiche ed artistiche;

alla *Sezione cinema*: i film cinematografici.

Le opere sono così assegnate qualunque sia il mezzo della loro divulgazione.

Tuttavia le riproduzioni fonomeccaniche sono di competenza di apposita Sezione « Riproduzioni fonomeccaniche ».

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di altre Sezioni nonchè la soppressione o la fusione o modificazione delle Sezioni stesse.

Art. 8. — L'amministrazione della Società è unitaria e le Sezioni non hanno alcuna autonomia amministrativa.

L'assegnazione delle opere alle singole Sezioni è devoluta alla Direzione generale. In caso di opposizione da parte dell'interessato il Consiglio di amministrazione, con decisione non sottoposta ad impugnativa amministrativa o giudiziaria, delibera insindacabilmente sull'assegnazione definitiva dell'opera.

TITOLO IV. — *Organi sociali.*

Art. 9. - *Presidente.* — Il presidente è designato dal Ministro per la stampa e la propaganda ed è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

È di diritto presidente di tutti gli organi sociali collegiali, adempie a tutte le funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dai regolamenti.

Sovraintende all'andamento della Società, e di esso è responsabile in specie per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed il coordinamento dell'attività delle Sezioni; rappresenta legalmente la Società anche di fronte a terzi; nomina e revoca, sentito il direttore generale, il capo dell'Ufficio legale, i vice direttori di Sezione e gli agenti principali, ai sensi del regolamento del personale; in caso d'urgenza dispone per i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di amministrazione, informandone il direttore generale e ne riferisce, appena possibile, al Consiglio stesso. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.

Art. 10. - *Consiglio di amministrazione.* — La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione così composto:

a) dal presidente della Società che lo presiede;

b) da tre membri di cui almeno due autori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti;

c) da tre membri di cui almeno due editori, designati dalla Confederazione fascista degli industriali;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) da un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) sono nominati dal Ministro per la stampa e la propaganda con suo decreto.

Il membro di cui alla lettera *d*) è nominato dal Ministro per le finanze con suo decreto.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate a persona nominata dal Consiglio stesso su designazione del presidente.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di vacanza di un posto di membro del Consiglio, la sostituzione dovrà avvenire con altro membro designato dallo stesso organo dal quale era stato designato quello da sostituire e con decreto rispettivamente del Ministro per la stampa e la propaganda o del Ministro per le finanze. Il membro subentrante durerà in carica per il periodo per cui sarebbe rimasto in carica il membro sostituito.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, quando ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Normalmente il Consiglio deve adunarsi quattro volte all'anno. La convocazione del Consiglio deve essere fatta in via normale almeno sette giorni prima della riunione, e nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato col preavviso di soli due giorni.

Per la validità dell'adunanza occorre la presenza di almeno quattro componenti incluso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità ha prevalenza il voto di chi presiede.

Art. 12. — Al Consiglio di amministrazione è affidata la gestione generale della Società con i più ampi poteri e facoltà a norma del presente statuto e del regolamento.

Più specialmente esso delibera:

1° sulle direttive e sulle questioni di massima riguardanti l'attività della Società;

2° sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

3° sul regolamento organico del personale e sui regolamenti generali;

4° sulla nomina dei membri elettivi della Consulta legale;

5° sulla nomina e sulla revoca del direttore generale;

6° sulle domande di iscrizione alla Società;

7° su assunzione di servizi di accertamento e di esazioni di contributi, tasse e diritti di cui al penultimo comma dell'art. 2;

8° sui ricorsi in materia disciplinare a norma del successivo art. 30;

9° sugli argomenti sui quali si siano pronunciate in via consultiva le Commissioni di sezioni;

10° sugli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Art. 13. - *Commissioni di sezioni.* — Per le seguenti Sezioni della Società è costituita una Commissione di sezione. Ogni Commissione è presieduta dal presidente della Società ed è composta di autori e di editori nominati dal Consiglio di amministrazione su designazione delle rispettive Associazioni sindacali nel modo seguente:

per la *Sezione drammatica, operette e riviste*: da due autori di opere drammatiche, da un autore di operette e riviste e da tre editori concessionari di diritti di rappresentazione delle opere suddette;

per la *Sezione lirica*: da un autore della parte letteraria e da due autori di musica di opere liriche e da tre editori di opere liriche;

per la *Sezione musica*: da un autore della parte letteraria di composizioni musicali, da un autore della musica di opere liriche e da un autore di altre composizioni musicali e da tre editori di musica;

per la *Sezione cinema*: da due autori scelti fra gli autori e sceneggiatori di opere cinematografiche e da due produttori di film cinematografici;

per la *Sezione libro*: da due autori di libri e da due editori di libri.

La designazione deve cadere su iscritti alla Società che siano altresì iscritti alla Associazione sindacale della categoria interessata.

I membri delle Commissioni di sezioni durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 14. — Le Commissioni di sezioni hanno carattere consultivo e sono convocate dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, per esprimere il loro parere su questioni che interessano la Sezione corrispondente.

Le Commissioni di sezioni debbono essere convocate per esprimere il loro parere:

a) sulle domande di iscrizione alla Società;

b) sulle misure dei compensi per diritti di autore sulle opere assegnate alla Sezione corrispondente;

c) sui criteri di ripartizione dei diritti relativi al repertorio.

Esse possono prestare ufficio per conciliare controversie tra gli iscritti relative ai reciproci rapporti in ordine alle opere amministrate dalla Società;

Le Commissioni di sezioni adempiono infine a tutte le funzioni che siano loro devolute dallo statuto e dal regolamento.

Art. 15. - *Consulta legale.* — La Consulta legale è composta:

a) dal presidente della Società;

b) da sei membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra giuristi italiani particolarmente competenti nella materia del diritto d'autore;

c) dal rappresentante del Ministero delle finanze di cui alla lettera *d*) dell'art. 10;

d) da un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda;

e) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

f) dal capo dell'Ufficio legale della Società, che funziona da segretario.

La Consulta è presieduta dal presidente della Società.

Nomina nel suo seno il vice presidente su proposta del presidente.

I membri di cui alla lettera *b*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 16. — La Consulta legale:

a) attende ad ogni studio relativo al diritto d'autore;

b) dà parere in tema di diritto di autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal presidente per iniziativa di esso o dietro domanda di iscritti, nonchè su questioni giuridiche di particolare importanza che interessano la Società e che le vengono sottoposte dal presidente o dal Consiglio;

c) dà pareri in tema di diritto d'autore di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente statuto, sulle questioni che le vengono sottoposte dagli organi ministeriali, corporativi e sindacali, dal P. N. F., nonchè da Enti pubblici e nazionali;

d) si costituisce in Collegio arbitrale con la partecipazione di almeno tre membri nominati dal presidente o accettati dalle parti

contendenti per decidere controversie tra iscritti, in tema di diritto d'autore quando questi lo richiedano;

e) assolve a tutte le altre funzioni conferitele dallo statuto e dal regolamento.

Art. 17. - *Commissione di disciplina.* — La Commissione di disciplina è composta da un consigliere di Stato che la presiede, nominato dal presidente del Consiglio di Stato e da quattro membri. Tali membri sono nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione e scelti fra i componenti degli organi sociali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate a persona nominata dal presidente della Commissione, su proposta del presidente della Società che lo sceglierà tra i funzionari della Società stessa.

Art. 18. — La Commissione di disciplina ha funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti ai sensi degli articoli di cui al successivo titolo VIII di questo statuto.

Le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina sono stabilite dal regolamento.

Art. 19. - *Incompatibilità per la partecipazione agli organi sociali.* — Non possono far parte degli organi sociali e da essi decadono gli iscritti nonchè i rappresentanti, procuratori o funzionari di ditte iscritte o comunque amministrate dalla Società che si trovino ad avere esposizioni debitorie verso la Società stessa.

TITOLO V.

Art. 20. - *Direttore generale.* — Il direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente; dirige gli uffici ed i servizi centrali e periferici della Società.

Il personale centrale e periferico è alle dipendenze del direttore generale cui è devoluta la nomina e la revoca del personale stesso per delega del presidente salvo quanto è disposto nell'art. 9 di questo statuto.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni e decisioni degli organi sociali e, d'intesa con il presidente, alle spese, nei limiti del bilancio di previsione.

Esercita infine tutte le funzioni che gli siano delegate dal presidente e dal Consiglio di amministrazione. Egli interviene con voto consultivo alle riunioni di tutti gli organi sociali.

Art. 21. - *Firma della società.* — La firma della Società spetta al presidente.

La firma e la rappresentanza della Società spettano altresì al direttore generale per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione su designazione del presidente può conferire, determinandone i limiti, le condizioni e modalità, la firma della Società anche ad altri funzionari.

TITOLO VI. — *Anno finanziario - Bilancio - Fondo di riserva.*

Art. 22. — L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23. — Costituiscono entrate della Società:

a) i contributi dovuti dagli iscritti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione;

b) le provvigioni sui servizi esercitì dalla Società;

c) gli interessi e le altre rendite;

d) gli eventuali altri contributi di Enti e singoli o qualunque altra somma o provento che a qualsivoglia titolo le pervenga o le spetti in relazione alla propria attività.

Art. 24. — Gli avanzi netti risultanti dal bilancio annuale sono devoluti come segue:

90 per cento al fondo di riserva ordinario,
10 per cento ad un fondo di riserva straordinario

fino al raggiungimento, da parte del primo di questi fondi, della somma minima di L. 7.000.000, dopo di che gli avanzi netti saranno invece devoluti come segue:

40 per cento al fondo di riserva ordinario,
60 per cento al fondo di riserva straordinario.

Dal fondo di riserva ordinario non potranno essere effettuati prelevamenti se non per saldare eventuali risultanze passive di bilancio e dopo aver prima utilizzato al medesimo scopo le eventuali disponibilità del fondo di riserva straordinario.

Ove si verificassero tali prelevamenti, gli utili netti di bilancio dei successivi esercizi dovranno essere devoluti fino alla totale reintegrazione della somma in precedenza esistente nel fondo di riserva ordinario, nella misura del

90 per cento al fondo di riserva ordinario,
10 per cento al fondo di riserva straordinario

e, successivamente, nelle percentuali sopra stabilite a seconda dell'entità raggiunta dal fondo di riserva ordinario.

Il Consiglio di amministrazione potrà determinare l'utilizzazione del fondo di riserva straordinario anche per corrispondere alle finalità di cui all'ultimo alinea dell'art. 2 dello statuto.

Art. 25. — Per ciascuno esercizio deve essere compilato un bilancio preventivo ed uno consuntivo di tutte le entrate e spese. Il bilancio consuntivo sarà sottoposto per l'approvazione al Consiglio di amministrazione non oltre il mese di maggio di ogni anno.

TITOLO VII. — *Collegio dei revisori.*

Art. 26. — Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e tre supplenti. Uno dei revisori effettivi è nominato dal Ministero della stampa e la propaganda, uno dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e uno dalla Confederazione fascista degli industriali. I tre supplenti sono nominati, rispettivamente, dal Ministero e dalle due Confederazioni predette.

Solo nel caso di vacanza di un posto di revisore effettivo subentra il supplente in ordine di età.

I revisori possono essere scelti anche tra i non iscritti alla Società, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo, la misura della retribuzione da assegnarsi ai revisori effettivi.

Al Collegio dei revisori è devoluta la verifica delle scritture sociali e la revisione contabile del bilancio.

Ogni anno, almeno un mese prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo dovrà essere presentato ai revisori che compileranno una relazione per il Consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII. — *Sanzioni a carico degli iscritti.*

Art. 27. — L'iscritto il quale contravvenga a disposizioni statutarie o regolamentari o venga meno agli impegni assunti con la Società è passibile di provvedimenti disciplinari indipendentemente dalle responsabilità di diritto comune verso l'Ente, gli altri iscritti o verso terzi.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a) censura;

b) multa da L. 100 a L. 10.000;

c) decadenza della qualità di iscritto.

Art. 28. — La censura è applicata per lievi mancanze.

La multa è inflitta per mancanze più gravi o per recidiva delle mancanze che diedero luogo a censura.

La decadenza dalla qualità di iscritto è applicata quando l'iscritto abbia commesso azioni che siano incompatibili con detta qualifica.

Art. 29. — Le sanzioni sono applicate dal presidente su proposta della competente Commissione di sezione.

Le sanzioni debbono essere motivate e possono essere pubblicate sul Bollettino sociale.

Art. 30. — Contro i provvedimenti di sanzione di cui alle lettere a), b), dell'art. 27, l'iscritto può ricorrere alla Commissione di disciplina e contro le sanzioni di cui alla lettera c) dell'art. 27 al Consiglio di amministrazione.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento e ha effetto sospensivo solo per la sanzione di decadenza dalla qualità di iscritto.

Art. 31. — Le norme contenute nel presente titolo sono applicabili anche ai mandanti di cui all'art. 3, salvo che non sia altrimenti disposto nell'atto di mandato.

Art. 32. — Il regolamento determinerà le norme di procedura in materia di sanzioni.

TITOLO IX. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 33. — Il presidente della Società può convocare, quando lo ritenga opportuno, determinati gruppi o categorie di iscritti, di rappresentanti di organismi sindacali e corporativi, di enti culturali ed economici, per studi su questioni di carattere generale o particolare o per comunicazioni di decisioni o direttive che interessano la Società.

Art. 34. — I membri del Consiglio di amministrazione, delle Commissioni di sezione, della Consulta legale e della Commissione di disciplina che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal presidente della Società dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato.

Art. 35. — Entro il 31 dicembre 1936 saranno emanati il regolamento generale della Società e il regolamento del personale.

Sino all'emanazione di detti regolamenti, si applicheranno quelli vigenti, in quanto le singole disposizioni non siano in contrasto con quelle del presente statuto.

Il regolamento generale determinerà le norme transitorie circa la situazione degli attuali soci, che non sono in possesso dei requisiti necessari per acquistare la qualità di iscritti, a sensi dell'art. 4 del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo
per il Ministro per la stampa e la propaganda, assente:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1936-XIV, n. 637.
Modificazioni allo statuto della Regia Accademia Navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo statuto della Regia Accademia Navale, modificato dai Regi decreti 3 agosto 1930, n. 1360, 28 agosto 1931, n. 1176, 28 luglio 1932, n. 1277, 5 giugno 1933, n. 799, 28 febbraio 1935, n. 361, e 13 giugno 1935, n. 1366;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Allo statuto della Regia Accademia Navale, approvato con R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — Il 3° comma dell'art. 10 è abrogato.

Art. 3. — I paragrafi 4 e 4-*bis* dell'art. 18 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« 4° Gli allievi della 3ª classe che hanno superato gli esami di fine corso e riportato la sufficienza in attitudine professionale, ed hanno compiuto sei mesi di imbarco in qualità di allievi, sono nominati aspiranti di vascello, o del genio navale, o delle armi navali e, con tale qualifica, compiono un ulteriore periodo d'istruzione della durata di mesi sei. Gli aspiranti di vascello e del genio navale compiono tutto o parte di tale periodo su Regie navi, secondo le disposizioni del successivo art. 24.

« Gli aspiranti che al termine del periodo di istruzione di cui al precedente comma non raggiungano l'idoneità in attitudine professionale sono sottoposti ad un ulteriore periodo di esperimento della durata di quattro mesi. Se anche dopo tale esperimento risultano inidonei sono dimessi dal servizio, salvo a completare gli obblighi di leva a termine delle leggi vigenti ».

Art. 4. — Il 2° periodo del 4° comma dell'art. 20 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al termine del periodo di tirocinio da aspirante, di cui al paragrafo 4° del precedente art. 18, il Consiglio di disciplina dell'Accademia, esaminati i rapporti e gli specchi compilati dalle autorità che hanno avuto in forza gli aspiranti, nonchè le relazioni trimestrali degli aspiranti stessi, dopo aver controllato le condizioni di anzianità e di imbarco per la nomina ad ufficiale, di cui al seguente art. 24, assegna il punto di attitudine professionale, che concorre con i punti degli esami finali della 3ª classe, a stabilire la graduatoria per la nomina ad ufficiale.

« Analogamente si procede per coloro che, non avendo ottenuto l'idoneità al termine del periodo di istruzione, sono stati sottoposti al secondo periodo di esperimento, di cui al 2° comma del paragrafo 4° del precedente art. 18 ».

Art. 5. — L'art. 24 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'idoneità al grado di guardiamarina o sottotenente del genio navale o delle armi navali è determinata:

a) dal possedere l'idoneità fisica prescritta;

b) dall'aver superato gli esami della 3ª classe;

c) dall'aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alla fine dell'ultimo anno scolastico e del periodo di aspirante;

d) pel grado di guardiamarina: dall'aver compiuto almeno 360 giorni d'imbarco su navi armate, di cui almeno 180 giorni in qualità di aspirante;

pel grado di sottotenente del genio navale: dall'aver compiuto almeno 270 giorni d'imbarco su navi armate di cui non meno di 90 in qualità di aspirante ed avere almeno 180 giorni di anzianità da aspirante;

pel grado di sottotenente delle armi navali: dall'avere compiuto 180 giorni d'imbarco su navi armate in qualità di allievo ed avere non meno di 180 giorni di anzianità da aspirante ».

Art. 6. — Il 1° comma dell'art. 27 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti od ufficiali del genio navale sono inviati a frequentare il 2° ed il 3° anno di applicazione presso una Regia scuola di ingegneria per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico ».

Art. 7. — Il 1° comma dell'art 28 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti od ufficiali delle armi navali sono inviati ad un corso speciale di due anni presso una scuola d'ingegneria per conseguire la laurea in ingegneria industriale. Ad essi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo precedente ».

Art. 8. — Dopo l'ultimo comma dell'art. 28 è aggiunto il seguente:

« Conseguita la laurea, i predetti ufficiali sono inviati a seguire presso la Regia Accademia Navale un corso d'integrazione di materie professionali ».

Art. 9. — Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 638.
Erezione in ente morale dell'Asilo « Monumento ai Caduti in guerra », con sede in Cornuda (Treviso).

N. 638. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo « Monumento ai Caduti in guerra », con sede in Cornuda (Treviso) viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 639.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Francesco Maiset e Maddalena Navarrini », con sede in Fiumicello di Campodarsego (Padova).

N. 639. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Francesco Maiset e Maddalena Navarrini » con sede in Fiumicello di Campodarsego (Padova), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. 640.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Cefalù.

N. 640. R. decreto 13 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Cefalù, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Regificazione del Ginnasio pareggiato di Nola ed istituzione di un Liceo classico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, il Ginnasio pareggiato di Nola è convertito in Regio.

A decorrere dalla medesima data è istituito a Nola un Liceo classico che unito al Ginnasio di cui sopra costituirà unico Liceo-Ginnasio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Registro 7 *Educazione Nazionale, foglio* 43.

(1077)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 19 marzo 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Lorenzo A. Servente, console della Repubblica Argentina a Milano.

(1041)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione della Regia scuola tecnica industriale di Pratovecchio-Stia.

Con R. decreto 9 marzo 1936-XIV, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pratovecchio-Stia è stata intitolata al nome del martire fascista « Aldo Roselli ».

(1106)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 108.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2167 — Data: 9 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Tranquilli Andrea fu Leopoldo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 consolidato 5 per cento Littorio, capitale L. 100 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 396 — Data 5 marzo 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Presidente Congregazione di carità di S. Angelo Lodigiano — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, rendita 122,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 13 luglio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Allorio Giuseppina fu Serafino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 ex consolidato 5 per cento ora Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale 33.000 con decorrenza dal 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 921 — Data: 12 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Vito Bianchi di Stefano — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 Prestito redimibile 1934, rendita 3,50 per cento, capitale L. 22.300 con decorrenza dal 1° gennaio 1936.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 aprile 1936 - Anno XIV

(1005) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 33

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % redim. (1934)	81057	108,50	Liturri *Giuseppina* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Noicattero (Bari).	Liturri *Giuseppe* di Stefano, minore ecc. come contro.
» »	146479 146480	385 — 385 —	Valori Antonio fu Lorenzo, domt. a Moncalieri (Torino); Valori Giuseppe con usuf. a Bertero *Margherita* fu *Giuseppe*, ved. di Valori Lorenzo, domt. a Moncalieri (Torino).	Intestate come contro; con usufr. a Bertero *Maria-Margherita* fu *Giovanni-Giuseppe*, ved. ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	837769	91,50	Luchelli Vittore-Ugo detto Ugo fu Giuseppe-Vincenzo-*Mario*, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria della sorella Luchelli Violetta, domt. ad Ivrea (Torino).	Luchelli Vittore-Ugo detto Ugo fu Giuseppe, Vincenzo-*Marco*, interdicendo ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	202035	38,50	*Notaris* Fiorinta di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	*De Notaris* Fiorinta di Francesco, minore ecc. come contro.
»	13135	35 —	Rastelli *Dina* e *Maria* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Tanoni Filomena fu Leandro, ved. di Rastelli Giuseppe, domt. a Monte Lupone (Macerata).	Rastelli *Ada* e *Giuvina-Maria* fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	843654	283,50	Trevi Vitaliano, Luciana e Gabriella fu *Enrico*, minori sotto la p. p. della madre Anguillara Elda di Umberto, ved. Trevi, domt. a Chieti; con usuf. ad Anguillara Elda di cui sopra.	Trevi Vitaliano, Luciana e Gabriella fu *Arrigo*, minori ecc. e con usufr. come contro.
»	194939	297,50	Imberti *Margherita* fu Spirito, moglie di Isoardi Chiaffredo, domt. a Sampeyre (Cuneo).	Imberti *Maria-Margherita* fu Spirito, moglie ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	437435	315 —	Olgiati Giulio fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Castiglioni *Luigia* ved. Olgiati, domt. a Busto Arsizio (Milano); con usufr. vital. a detta Castiglioni *Luigia*.	Olgiati Giulio fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Castiglioni *Carlotta-Luigia-Maria* di Antonio, ved. Olgiati, domt. ecc. e con usufr. vital. a Castiglioni *Carlotta-Luigia-Maria*.
»	275864	1750 —	*Vandagna* Antonio fu Giacomo, domt. a Villanova Solaro (Cuneo).	*Vaudagna* Antonio fu Giacomo, domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 marzo 1936 - Anno XIV *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(818)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del Consorzio di bonifica integrale della bassa Valle del Mignone (Viterbo).

Con decreto Ministeriale 3 aprile 1936, n. 1923, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica integrale della bassa Valle del Mignone (Viterbo) ed è stato nominato commissario governativo dell'Ente il cav. uff. rag. Luigi Caracciolo.

(1039)

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di irrigazione S. Altissimo, in comune di Arpino (Frosinone).

Con R. decreto in data 3 febbraio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1936, al registro n. 5, foglio n. 304, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di irrigazione S Altissimo, in comune di Arpino (Frosinone), ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il geometra sig. Carlo Palma.

(1040)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di medico capo reparto dermoceltico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 27 settembre 1934, n. 1587, ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, e R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816;

Visto l'ordinamento sanitario per le colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di medico capo reparto dermoceltico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli;

Considerato che trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente art. 13 al posto di medico capo reparto dermoceltico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 16.700 oltre la indennità di servizio attivo di L. 3700, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti nell'art. 15 del contratto-tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno ad esso applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Al vincitore del suddetto concorso sarà inoltre consentito il libero esercizio professionale compatibilmente con le necessità di servizio.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto di medico capo reparto dermoceltico sarà iscritto al grado 8° della tabella allegata al contratto-tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei medici.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 40 alla data del presente decreto, salvo l'aumento di 5 anni stabilito per gli ex combattenti;

b) di aver conseguito la laurea di medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 5 e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, in un posto di ruolo, conseguito in seguito a pubblico concorso, presso una clinica o reparto ospedaliero per malattie cutanee e sifilitiche o presso una sala per malattie veneree.

I titoli conseguiti in Ospedali militari equivalgono a tutti gli effetti a quelli conseguiti nei corrispondenti reparti degli Istituti unversitari e negli Ospedali civili.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni. Tale aumento è concesso anche a coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9 — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e la data della domanda.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali e i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un

anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'edempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto; quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale. L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari del caso che riterrà necessari;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea di medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 8 e il certificato d'iscrizione in uno degli albi degli ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed agli invalidi o minorati di guerra, per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno di iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato dorà essere rilasciato dal segretario (o dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo, e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa fascista e per i participanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, nel caso in cui si tratti di appartenenti al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e di feriti per la causa fascista;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali, di laurea e di abilitazione professionale, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente articolo 9.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice è presieduta da un Segretario generale di Colonia, ed è costituita da:

a) da due funzionari della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 7°;

b) dal funzionario della sanità pubblica capo del servizio sanitario del Ministero delle colonie;

c) da un ufficiale superiore medico del Regio esercito;

d) da due docenti della specialità presso una delle Facoltà mediche universitarie del Regno.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — La valutazione dei titoli sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine seguente:

1° i titoli che comprovino i servizi fatti nella specialità per cui è bandito il concorso;

2° docenza in dermosifilopatia;

3° specializzazione in dermosifilopatia;

4° altre docenze;

5° altre specializzazioni;

6° titoli comprovanti altri servizi prestati.

Le pubblicazioni saranno valutate secondo l'ordine medesimo.

Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato in Colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale. Dette preferenze valgono solo nell'esame dei titoli.

È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito l'idoneità a norma del comma che precede, ad una prova di esame pratico, consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il susseguente referto. L'argomento d'esame potrà essere assegnato o singolarmente a ciascun aspirante o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova di esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di 10 punti

Sarà considerato rinunziatario al concorso il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi.

Tale votazione verrà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista, dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che valgono agli effetti della graduatoria effettuata in base al risultato complessivo dell'esame dei titoli e della eventuale prova pratica.

Art. 14. — In caso di rinunzia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, procedere od alla nomina di altro candidato idoneo, seguendo sempre l'ordine di graduatoria, od all'apertura di un nuovo concorso.

Art. 15. — Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso od alla nomina di altro concorrente od all'apertura di un nuovo concorso, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

p. Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1046)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di medico capo reparto delle malattie infettive nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, e R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di medico capo reparto delle malattie infettive nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli;

Considerato che trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente articolo 13, al posto di medico capo reparto delle malattie infettive nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 16.700 oltre la indennità di servizio attivo di L. 3700, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno ad esso applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Al vincitore del suddetto concorso sarà inoltre consentito il libero esercizio professionale compatibilmente con le necessità di servizio.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuto la nomina al posto di medico capo reparto delle malattie infettive, sarà iscritto al grado 8° della tabella allegata al contratto-tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei medici.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 40 alla data del presente decreto, salvo l'aumento di 5 anni stabilito per gli ex-combattenti;

b) di aver conseguito la laurea di medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 5 e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, in un posto di ruolo, conseguito in seguito a pubblico concorso, presso un Regio istituto clinico universitario od in pubblico ospedale con oltre cento letti, sia in un reparto di medicina generale, sia in un reparto speciale per infettivi.

I titoli conseguiti in Ospedali militari equivalgono a tutti gli effetti a quelli conseguiti nei corrispondenti reparti degli Istituti universitari o degli Ospedali civili.

Per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni. Tale aumento è concesso anche a coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9. — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data della domanda.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civile e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative delle Colonie;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore della sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto; quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale. L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che riterrà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea di medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 8, e il certificato d'iscrizione in uno degli albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed agli invalidi o minorati di

guerra, per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera. Detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo, e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa fascista e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, nel caso in cui si tratti di appartenenti al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 o di feriti per la causa fascista;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre ii certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali, di laurea e di abilitazione professionale, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con l'indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. E' in facoltà sua di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice è presieduta da un Segretario generale di Colonia, ed è costituita da:

a) due funzionari della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 7°;

b) dal funzionario della sanità pubblica capo del servizio sanitario del Ministero delle colonie;

c) da un ufficiale superiore medico del Regio esercito;

d) da due docenti della Facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, dei quali uno di clinica medica o patologia medica e l'altro di medicina tropicale o di igiene o di materia affine.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — La valutazione dei titoli sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine seguente:

1° titoli che comprovino i servizi fatti nella specialità per cui è bandito il concorso;

2° docenza in malattie tropicali, clinica medica, patologia medica;

3° specializzazione nelle medesime materie;

4° altre docenze;

5° altre specializzazioni;

6° titoli comprovanti altri servizi prestati.

Le pubblicazioni saranno valutate secondo l'ordine medesimo.

Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato presso un reparto od ospedale di malattie infettive, il servizio prestato in Colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale. Dette preferenze valgono solo nell'esame dei titoli.

E' fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito l'idoneità a norma del comma che precede, ad una prova di esame pratico, consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il conseguente referto. L'argomento d'esame potrà essere assegnato o singolarmente a ciascun aspirante o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova di esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di 10 punti.

Sarà considerato rinunziatario il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi.

Tale votazione verrà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista, dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che valgono agli effetti della graduatoria effettuata in base al risultato complessivo dell'esame dei titoli e della eventuale prova pratica.

Art. 14. — In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, procedere od alla nomina di altro candidato idoneo, seguendo sempre l'ordine della graduatoria, od all'apertura di un nuovo concorso.

Art. 15. — Qualora entro dieci giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso od alla nomina di altro concorrente, od all'apertura di un nuovo concorso, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per le colonie: LESSONA.

(1047)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di medico capo reparto otorinolaringoiatrico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, e R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816;

Visto l'ordinamento sanitario per le colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di medico capo reparto otorinolaringoiatrico dell'Ospedale coloniale principale di Tripoli;

Considerato che trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende ne-

cessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuare per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 20 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente art. 13, al posto di medico capo reparto otorino laringoiatrico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 16.700 oltre l'indennità di servizio attivo di L. 3700, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre un'indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno ad esso applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo, saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Al vincitore del suddetto concorso sarà inoltre consentito il libero esercizio professionale compatibilmente alle esigenze di servizio.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuto la nomina al posto di medico capo reparto otorinolaringoiatrico, sarà iscritto al grado 8° della tabella allegata al contratto-tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5. — Per tutto quello che non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei medici.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione d'accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 40 alla data del presente decreto, salvo l'aumento di cinque anni stabilito per gli ex combattenti;

b) di aver conseguito la laurea di medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni cinque e di aver prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, in un posto di ruolo, conseguito in seguito a pubblico concorso, presso una Regia clinica otorinolaringoiatrica o un reparto specializzato presso un grande Ospedale con oltre 100 letti.

I titoli conseguiti in Ospedali militari equivalgono a tutti gli effetti a quelli conseguiti nei corrispondenti reparti degli Istituti universitari e degli Ospedali civili;

d) per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni. Tale aumento è concesso anche a coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risultino ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9. — Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero delle colonie — Ufficio del personale — entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data della domanda.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative delle colonie;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12 in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto; quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale. L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che riterrà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea di medicina e chirurgia, conseguito in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 8, e il certificato d'iscrizione ad uno degli albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed agli invalidi o minorati di guerra, per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al P.N.F. redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al P.N.F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo, e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa fascista e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal

Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., nel caso in cui si tratti di appartenenti al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e di feriti per la causa fascista;

m) l'elenco autenticato degli atti operatori eseguiti;

n) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali, di laurea e di abilitazione professionale, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice è presieduta da un Segretario generale di Colonia, ed è costituita da:

a) due funzionari della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 7°;

b) dal funzionario della sanità pubblica, capo del servizio sanitario del Ministero delle colonie;

c) da un ufficiale superiore medico del Regio esercito;

d) da due docenti della specialità presso una delle Facoltà mediche universitarie del Regno.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — La valutazione dei titoli sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine seguente:

1° titoli che comprovino cure ed interventi terapeutici nella specialità per cui è bandito il concorso;

2° docenza nella specialità di otorinolaringoiatria;

3° specializzazione in otorinolaringoiatria;

4° altre docenze;

5° altre specializzazioni;

6° titoli comprovanti altri servizi prestati.

Le pubblicazioni saranno valutate secondo l'ordine medesimo.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono l'idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato in colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale. Dette preferenze valgono solo nell'esame dei titoli.

È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguita l'idoneità a norma del comma che precede, ad una prova di esame pratico, consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il susseguente referto. L'argomento d'esame potrà essere assegnato, o singolarmente a ciascun aspirante o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova di esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di 10 punti.

Sarà considerato rinunziatario al concorso il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi.

Tale votazione verrà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per la causa fascista, dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che valgono agli effetti della graduatoria effettuata in base al risultato complessivo dell'esame dei titoli e della eventuale prova pratica.

Art. 14. — In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, procedere od alla nomina di altro candidato idoneo, seguendo sempre l'ordine di graduatoria, od all'apertura di un nuovo concorso.

Art. 15. — Qualora entro dieci giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso od alla nomina di altro concorrente od all'apertura di un altro concorso, secondo quanto è prescritto dal precedente art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per le colonie: LESSONA.

(1048)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco dei candidati ammessi al concorso per 33 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine, bandito con il decreto Ministeriale del 5 febbraio 1936-XIV, ed indicazione del giorno e dell'ora in cui gli esami avranno luogo.

Gli esami del concorso a 33 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine di cui al decreto Ministeriale del 5 febbraio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 15 febbraio 1936-XIV, n. 38, avranno inizio il giorno 4 maggio 1936-XIV, alle ore 12 precise in Roma al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, n. 4 (angolo viale del Re).

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

1) Antonini Orlando, 2) Barbafina Annunziata, 3) Bonfigli Fernanda, 4) Buzziconi Albina, 5) Carrara Livia, 6) Chiaramonte Ada, 7) Codini Teresa, 8) Conti Giacomo, 9) De Luca Brigatti Fernanda, 10) Diana Caterina, 11) Dini Livio, 12) Fabriani Italo, 13) Fasano Elda, 14) Freschi Filippo, 15) Greco Margherita, 16) Greco Maria, 17) Grosso Elena, 18) Lombardo Mario, 19) Longo Anna, 20) Piergentili Spugnini Elena, 21) Pompei Gilda, 22) Russo Belloni Igina, 23) Todescat Guerina, 24) Tomasi Alfonso, 25) Torchia Feleppa Maria Pia, 26) Toro Meregalli Olga, 27) Trotti Elena, 28) Vignozzi Margherita, 29) Volpetti Ciprari Chiarina.

(1098)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso a 33 posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1936-XIV, con il quale è indetto un concorso per esami a 33 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine,

Visto il R. decreto 6 maggio 1935-XIII, n. 611;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 5 febbraio 1936-XIV, è costituita come segue:

Comm. Luigi Sillitti, R. Console generale di 1ª classe, presidente;

Nob. comm. Antonio (dei conti) Cantoni Marca, consigliere di legazione, membro;

Gr. uff. prof. avv. Eugenio Casanova, professore incaricato presso la Regia università di Roma, membro;

Nob. Carlo Fecia dei conti di Cossato, primo segretario di legazione, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV

(1103) p. *Il Ministro:* SUVICH.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.